



Macerata, 02.09.2020

Alle Cooperative aderenti
LL.SS.

Al componenti degli Organi associativi Regionali
LL.SS.

Oggetto: DECRETO RILANCIO (ARTICOLI 120 E 125) - CREDITO DI IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO/CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE E DPI

Carissime Tutte, Carissimi Tutti,

riteniamo opportuno informarVi che, in relazione alle previsioni contenute negli articoli 120 e 125 del Decreto Rilancio (Decreto Legge 34/2020 convertito in legge 77/2020), sono state introdotte delle agevolazioni fiscali sotto forma di **Credito Di Imposta** per i contribuenti che, durante l'emergenza epidemiologica, hanno adottato misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione.

Per poter accedere al credito d'imposta i contribuenti interessati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate attraverso i servizi telematici:

- l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione;
- l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Contribuenti interessati

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni ed enti privati, compresi gli enti del Terzo settore

Oggetto del Credito di Imposta

Il credito adeguamento spetta per le spese sostenute in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

La comunicazione può essere inviata dal **20 luglio 2020** al **30 novembre 2021**. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, devono essere indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

Nello stesso periodo è possibile presentare

- una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella già trasmessa. Se l'ultima comunicazione inviata contiene le spese relative a entrambi i crediti d'imposta e la comunicazione successiva si riferisce solo a uno dei due, per l'altro credito d'imposta resta comunque valida l'ultima comunicazione
- la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

La comunicazione sostitutiva e la rinuncia non sono ammesse se il credito precedentemente comunicato risulta ceduto. I soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni indicano, nell'apposito campo del modello di comunicazione, il tipo di attività economica svolta, rappresentato da uno dei codici riportati nell'elenco allegato - pdf al



provvedimento del 10 luglio 2020. Nel caso in cui il codice indicato non risulti associato al soggetto beneficiario in base a quanto comunicato all'Agenzia delle entrate con i modelli AA7/AA9, la Comunicazione è scartata.

Ammontare del credito

L'ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al **60%** delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. L'ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di **80.000 euro**.

Il credito d'imposta, fino all'ammontare massimo fruibile, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Cessione del credito

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d'imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell'importo fruibile. Il soggetto beneficiario del credito può utilizzare per la cessione il servizio web dedicato disponibile nell'area autenticata.

La comunicazione della cessione del credito può essere inviata dal 1° ottobre 2020.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

Contribuenti interessati

Soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Oggetto del Credito di Imposta

Il credito sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri,
- e) termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

La Comunicazione può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Nello stesso periodo è possibile presentare una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella già trasmessa. Se l'ultima comunicazione inviata contiene le spese relative a entrambi i crediti d'imposta e la comunicazione successiva si riferisce solo a uno dei due, per l'altro credito d'imposta resta comunque valida l'ultima comunicazione la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

La comunicazione sostitutiva e la rinuncia non sono ammesse se il credito precedentemente comunicato risulti ceduto.

Ammontare del credito

UN.I.COOP. – UNIONE ITALIANA COOPERATIVE – Unione Regionale delle Marche

Associazione di Rappresentanza, Assistenza, Tutela e Vigilanza del Movimento Cooperativo riconosciuta con D.M. 7/5/2004
Via Lorenzoni, 18
62100, Macerata (MC)

Tel. 0733/261308
C.F. 90059520446

Mail: unione.marche@unicoop.it - PEC: unione.marche@pec.it - Sito Web: www.unicoopmarche.org



Unione Italiana Cooperative Unione Regionale Marche

Il credito d'imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro l'11 settembre 2020. La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa in compensazione.

Cessione del credito d'imposta

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d'imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell'importo fruibile.

Sperando di aver fatto cosa gradita, inviamo i più cordiali saluti.

f.to digitalmente
Il Presidente Regionale
Dott. Francesco D'Ulizia

UN.I.COOP. – UNIONE ITALIANA COOPERATIVE – Unione Regionale delle Marche

Associazione di Rappresentanza, Assistenza, Tutela e Vigilanza del Movimento Cooperativo riconosciuta con D.M. 7/5/2004

Via Lorenzoni, 18

62100, Macerata (MC)

Tel. 0733/261308

C.F. 90059520446

Mail: unione.marche@unicoop.it - PEC: unione.marche@pec.it - Sito Web: www.unicoopmarche.org